

Rassegna Stampa

di Venerdì 23 luglio 2021



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
29	Il Sole 24 Ore	23/07/2021	<i>SEMPLIFICAZIONI SUPERBONUS, VARIAZIONI ALLA CILA ANCHE A FINE CANTIERE (L.Rollino)</i>	3
31	Il Sole 24 Ore	23/07/2021	<i>DISTANZE NEUTRALIZZATE PER CAPPOTTI E CORDOLI (G.Saporito)</i>	5
31	Il Sole 24 Ore	23/07/2021	<i>PRIMA CASA, IL SUPERBONUS ALLUNGA A TRENTA MESI I TEMPI PER L'AGEVOLAZIONE (A.Busani)</i>	6
1	Italia Oggi	23/07/2021	<i>SUPERBONUS PRIMA CASA, PIU' TEMPO PER SPOSTARE LA RESIDENZA (F.Poggiani)</i>	7
26	Italia Oggi	23/07/2021	<i>AFFIDAMENTI DIRETTI CON REQUISITI (L.Oliveri)</i>	8
Rubrica Ambiente				
26	Italia Oggi	23/07/2021	<i>TUTELA BENI PAESAGGISTICI, DECIDE LO STATO</i>	9
Rubrica Previdenza professionisti				
32	Italia Oggi	23/07/2021	<i>INARCASSA, CRESCONO ISCRITTI E CREDITI CONTRIBUTIVI (S.D'alessio)</i>	10
Rubrica Politica				
8	Il Sole 24 Ore	23/07/2021	<i>DECRETO SEMPLIFICAZIONI, RILIEVI DELLA RAGIONERIA</i>	11
Rubrica Professionisti				
33	Italia Oggi	23/07/2021	<i>I PROFESSIONISTI DELL'ICT INQUADRATI PER COMPETENZE (S.D'alessio)</i>	12
Rubrica UE				
1	Il Sole 24 Ore	23/07/2021	<i>UNA POLITICA INDUSTRIALE PER L'EUROPA DEL RILANCIO (F.Onida)</i>	13
Rubrica Fisco				
30	Corriere della Sera	23/07/2021	<i>NO DI FRANCO ALLA PATRIMONIALE IRAP ADDIO, IVA E IRPEF SI CAMBIA (C.Voltattorni)</i>	16
Rubrica Pubblica Amministrazione				
34	Italia Oggi	23/07/2021	<i>I REVISORI CHIEDONO IL COINVOLGIMENTO NEL PORTALE DEL RECLUTAMENTO P.A.</i>	18

Semplificazioni

Superbonus, variazioni alla Cila
anche a fine cantiere —p.31

La Cila per il 110% ora ammette variazioni alla fine del cantiere

Semplificazioni. Dopo le modifiche apportate da Montecitorio sarà possibile cambiare il progetto in corsa senza annullare la comunicazione asseverata

Giuseppe Latour
Luca Rollino

La Cila semplificata dedicata al 110% potrà ammettere varianti a fine lavori, senza essere annullata. Le modifiche portate dalla Camera alla legge di conversione del Dl Semplificazioni correggono uno dei problemi segnalati su queste pagine nelle scorse settimane (si veda il Sole 24 Ore del 7 e dell'11 giugno). Ma non solo: sempre sulla comunicazione asseverata arrivano novità anche su parti strutturali e attività in edilizia libera. Tutto per rendere lo schema della Cila semplificata più efficace per committenti e imprese.

L'intervento sulle varianti serve a compensare l'eccessiva rigidità dello strumento della Cila proprio sulle variazioni in corso d'opera. A differenza della Scia, infatti, la Cila normalmente non ammette varianti: se in cantiere si deve modificare qualche elemento sostanziale del progetto, occorre presentare una nuova comunicazione asseverata, che abbia per oggetto proprio la variazione, annullando il titolo precedente.

Questo porta possibili problemi. Ad esempio, sul fronte dei finan-

ziamenti, perché la Cila va portata in banca per avviare la procedura. La sua cancellazione a metà cantiere potrebbe causare il blocco delle erogazioni, magari fermando i lavori. Senza dimenticare che la legge prevede che i lavori trainati vadano eseguiti, per fruire del 110%, quando il titolo abilitativo dei trainanti è attivo: l'annullamento della Cila può causare contestazioni alla detrazione.

La modifica votata alla Camera mette, allora, un freno a tutto questo. E spiega che «in caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione alla Cila presentata». Non serve, insomma, annullare il titolo esistente, come avviene di solito per le comunicazioni asseverate. La Cila potrà essere integrata con la presentazione di una nuova comunicazione, a fine lavori. Ma questa non è l'unica novità sulla Cila dedicata al 110 per cento.

Sempre a Montecitorio sono arrivati altri cambiamenti. Infatti, con una modifica al comma 13-ter dell'articolo 119 del Dl 34/2020, viene previsto che i lavori che godono della detrazione del 110% vengano processati attraverso lo strumento della Cila anche qualora siano relativi ad interventi strutturali o ai prospetti dell'edificio. Anche in questo

caso, gli interventi in questione sono inquadrati come manutenzione straordinaria.

Si può, tuttavia, ravvisare un nuovo limite alla soluzione legislativa proposta tramite questo emendamento: i benefici legati all'uso della Cila "potenziata" parrebbero venire meno quando l'intervento preveda anche lavori che non godono dell'aliquota del 110%. In tale caso, una lettura molto cautelativa del nuovo articolo 119 porterebbe ad escludere l'uso della Cila per far partire l'intero cantiere.

Ad una prima analisi, sembra esserci l'obbligo di un frazionamento dell'intervento in due procedimenti separati: uno tutto dedicato ai lavori agevolati tramite il superbonus (promosso appunto tramite Cila) e uno per i lavori che godono delle altre detrazioni. Quest'ultimo dovrebbe essere preceduto da verifica di conformità edilizia e urbanistica, eventuale sanatoria di abusi e infine sarebbe promosso attraverso appropriato procedimento amministrativo.

Lo stesso emendamento in un altro passaggio rivela la difficoltà di usare un metro diverso per interventi che vanno al 110% rispetto agli interventi ordinari. Infatti, consente agli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del

cordolo sismico di non concorrere al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del Codice civile (si veda anche l'altro articolo in pagina). Nel consentire questa deroga, la riferisce ai soli interventi di cui all'articolo 16-bis del Tuir (il cosiddetto "bonus casa"

al 50%) e agli interventi previsti dall'articolo 119 del Dl 34/2020 (il superbonus). Ma non prevede analogo trattamento per gli interventi di ecobonus tradizionale (articolo 14 del Dl 63/2013), creando così una evidente disparità dal punto di vista edilizio e urbanistico.

Infine, per gli interventi che go-

dono del 110% e che sono catalogati come edilizia libera, in base all'articolo 6 del Dpr 380/2001 o della legislazione regionale, nella Cila è richiesta la sola descrizione dell'intervento, e comunque a fine lavori non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 dello stesso Dpr 380/2001.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus

NT+FISCO

Speciale 110%: tutti gli ultimi chiarimenti del fisco

Le ultime novità sul superbonus
ntplusfisco.ilsole24ore.com



Distanze neutralizzate per cappotti e cordoli

Edilizia

Guglielmo Saporito

Uteriori semplificazioni per chi chiede contributi ed intende realizzare il cappotto termico o migliorare la qualità delle costruzioni. È in arrivo una modifica all'articolo 119 del decreto legge 34/2020 che neutralizza le dimensioni del cappotto termico e degli innalzamenti dovuti alla realizzazione dei cordoli sismici.

La nuova norma introdurrà un articolo 33 bis nel Dl 77/2021, ritenendo neutre le dimensioni del cappotto termico. Ciò significa che se due edifici sono collocati al limite della distanza consentita tra loro, è comunque possibile realizzare il cappotto termico avvicinandosi alla costruzione altrui; se poi ambedue le costruzioni si dotano di un cappotto termico, ambedue gli spessori non vanno conteggiati.

Per comprendere l'importanza della norma occorre tenere presente che in materia di distanze i rapporti tra vicini spesso sono incandescenti e possono giungere alla demolizione della parte di edificio che viola le norme sulle distanze. Le norme che ora diventeranno elastiche sono sia quelle del Codice civile (articolo 873, minimo di 3 metri di distanza), sia quelle previste dai regolamenti locali, cioè quelle contenute nei piani regolatori, nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche di attuazione come integrative delle distanze previste dal Codice civile.

Vanno considerati neutri anche i cappotti termici che provocherebbero una violazione delle distanze previste dal Dm 1444 del 1968 (10 metri), invertendo un

consolidato principio posto dalla giurisprudenza. La norma in corso di approvazione contribuisce quindi a depotenziare un sistema che ha governato per molti decenni le costruzioni, sottoponendo qualsiasi modifica alla controllo dei vicini tutte le volte che vi fosse stata una violazione delle distanze, anche se in minima.

Il quadro attuale, quindi, deve considerare sia l'articolo 2-bis comma 1-ter del Dpr 380/2001 (modificato dal Dl 76/2020) che ammette demolizioni e ricostruzioni a distanze invariate tra vicini, sia la neutralità degli interventi realizzati attraverso il cappotto termico. Ovviamente, è solo lo spessore del cappotto ad essere azzerato, perché se la costruzione viola le distanze, non basta aggiungere un cappotto per beneficiare dell'indulgenza prevista dal legislatore.

In ogni caso, la norma del 2021, quando diventerà legge, gioverà a tutte le situazioni pendenti. Gli spessori che vengono beneficiati sono quelli previsti dai Dlgs n. 115/2008, 56/2010 e 102/2014 cioè fino a 25 cm, confermando quanto già previsto dal Dm Infrastrutture 27 luglio 2005 su l'irrelevanza degli spessori che generino risparmio energetico.

Un'identica previsione riguarda la compatibilità dei cordoli sismici: questi non concorreranno nel conteggio della distanza e dell'altezza degli edifici. Quindi, si può aggiungere agli edifici un cordolo tecnico anche in deroga alle distanze minime previste dal codice civile. Anche per i cordoli esisteva una previsione agevolativa (articolo 8.4.1 del Dm 14/1/2008) ma la previsione di una deroga per legge è opportuna per chi supera i problemi di gerarchia tra le fonti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Prima casa, il superbonus allunga a trenta mesi i tempi per l'agevolazione

Compravendite

Angelo Busani

Avrà tempo 30 mesi (decorrenti dal 1° gennaio del 2022) per trasferire la propria residenza il contribuente che compri un'abitazione con l'agevolazione "prima casa" e la sottoponga a uno degli interventi per i quali è concesso il superbonus del 110%: è quanto deriverà dalla legge di conversione del Dl 77/2021 (il Dl semplificazioni), il cui articolo 33-bis innotterà l'articolo 119 del Dl 34/2020 (convertito in legge 77/2020), che, a sua volta, disciplina il superbonus.

La prima osservazione da effettuare, rispetto alla nuova norma inerte ai 30 mesi per trasferire la residenza del contribuente, è che essa va evidentemente coordinata con la norma che, a causa dell'epidemia da Covid-19, ha sospeso, fino al 31 dicembre 2021, tutti i termini prescritti in tema di agevolazione "prima casa" (l'articolo 24 del Dl 23/2020, come modificato dal "decreto milleproroghe" e cioè dall'articolo 3, comma 11-quinquies Dl 183/2020, convertito in legge 21/2021: si veda Il Sole 24 Ore del 22 marzo 2021).

In sostanza, chi compra la prima casa nel 2021 e non risiede nel Comune dove è ubicata l'abitazione oggetto dell'acquisto agevolato, deve trasferire in detto Comune la propria residenza nel termine di 18 mesi, non decorrenti però dal giorno del contratto di compravendita (come disporrebbe la regola ordinariamente applicabile, recata dall'articolo 1, Tariffa Parte Prima allegata al testo unico dell'imposta di registro, il dpr 131/1986), ma, a

causa appunto della normativa emergenziale, dal 1° gennaio 2022. Di questa decorrenza posticipata beneficerà, dunque, anche il contribuente che compra la prima casa nel 2021 e che la sottopone a interventi per i quali è possibile avvalersi del superbonus di cui all'articolo 119 del Dl 34/2020.

La seconda osservazione che sovrviene alla lettura della norma recante la concessione dei predetti 30 mesi è che essa non impone al contribuente di porre la propria residenza nella casa oggetto dell'acquisto agevolato, dove poi vengono effettuati i lavori per i quali è concesso il superbonus. Resta fermo, infatti, che chi compra la prima casa e non abita nel Comune in cui è ubicata l'abitazione oggetto dell'acquisto agevolato, ha tempo 18 mesi (o 30 mesi, nel caso di interventi utili a ottenere il superbonus) per trasferire la propria residenza in un qualsiasi luogo compreso nel territorio del Comune dove è situata l'abitazione acquistata con l'agevolazione "prima casa" (e non, appunto, in detta abitazione).

Il terzo spunto che si coglie dalla nuova norma che concede 30 mesi all'acquirente della prima casa per trasferire la propria residenza è che si deve trattare, evidentemente, di lavori i quali siano commissionati, dopo l'acquisto, dall'acquirente della prima casa (la cui esecuzione intralaccia il trasferimento di residenza dell'acquirente). Non dovrebbe avere rilievo che si tratti di lavori effettuati dal venditore, a meno che sia possibile interpretare la nuova norma nel senso che l'avvalimento del periodo di 30 mesi possa essere sfruttato anche da chi compri una prima casa nella quale siano ancora in corso, alla data del contratto di compravendita, i lavori dai quali derivi la possibilità di avere il superbonus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

**Superbonus
 prima casa,
 più tempo
 per spostare
 la residenza**

Nuove condizioni per l'acquisto di immobili da sottoporre ad uno o più interventi trainanti

Prima casa, più tempo con il 110
Allungamento dei termini di decadenza dell'agevolazione

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per gli interventi trainanti che fruiscono del 110%, l'acquirente dell'unità abitativa destinata a "prima casa" può beneficiare di più tempo per stabilire la residenza nel territorio del comune ove è ubicato l'edificio acquistato. Si allunga anche il termine per eseguire la cessione dei fabbricati interamente demoliti e ricostruiti, passando da diciotto mesi a trenta mesi.

Com'è noto è stato approvato dalle commissioni affari costituzionali e ambiente della Camera il testo del disegno di legge di conversione in legge (n. 3146-A) del dl 77/2021 (decreto "Semplificazioni") concernente le disposizioni sulla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sulle semplificazioni (si veda, ItaliaOggi 21/07/2020)

Tra le numerose novità anche quelle riferite alla modifica della disciplina della detrazione maggiorata del 110% (su-

perbonus), di cui all'art. 119 del dl 34/2020, con particolare riferimento alla decadenza dell'agevolazione in presenza di violazioni formali.

In estrema sintesi, le modifiche riguardano gli interventi di dimensionamento del capotetto termico e del cordolo sismico che non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle norme sulle distanze minime, di cui all'art. 873 c.c. e le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo che non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali, limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata; nel caso in cui le dette violazioni riscontrate siano, invece, rilevanti ai fini della fruizione delle agevolazioni, la decadenza dal beneficio si rende applicabile esclusivamente e limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Si conferma, inoltre, che devono essere considerati di ma-

nutenzione straordinaria, con presentazione della sola comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), anche gli interventi che riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti e, per gli interventi di edilizia libera, ai sensi del dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia); nella detta comunicazione è necessario indicare soltanto la descrizione dell'intervento.

Si ricorda, rinviando per maggior dettaglio all'art. 6 del dpr 380/2001, che sono ritenuti di edilizia libera gli interventi concernenti la manutenzione ordinaria, l'installazione delle pompe di calore, l'eliminazione di barriere architettoniche, talune opere temporanee, i movimenti di terra per l'esercizio dell'attività agricola, le serre mobili stagionali, le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta nonché i pannelli solari, fotovoltaici, a servi-

zio degli edifici.

Nel caso di varianti in corso d'opera, le stesse dovranno essere comunicate a fine lavori, costituendo una mera integrazione della CILA presentata, senza obbligo di presentazione, alla conclusione dei lavori, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Ma, a queste modifiche, che impattano direttamente sulla disciplina del 110%, con l'introduzione del comma 10-bis all'art. 119 si stabilisce anche un allungamento del termine per la decadenza dell'agevolazione "prima casa", ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, da diciotto a trenta mesi nel caso di acquisto di immobili da sottoporre ad uno o più interventi "trainanti", di cui alle lettere a), b) o c), del comma 1 del medesimo art. 119; si ricorda, infatti, che la nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al dpr 131/86 (Testo Unico Registro), richiede, tra le altre condizioni e per l'applicazione della detta agevolazione, che l'immobile

sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza.

Infine, con un ulteriore comma (10-ter) si interviene anche sull'art. 16 del dl 63/2013, in tema di interventi antisismici, in particolare sul primo periodo del comma 1-septies, concernente l'applicazione delle detrazioni del 75% e dell'85% del prezzo delle unità immobiliari ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, disponendo che le dette detrazioni spettano anche quanto gli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici sono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, non più entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori ma entro trenta mesi dalla medesima fine lavori, alla successiva alienazione dell'immobile; più tempo, quindi, per fruire delle detrazioni per la ricostruzione di case antisismiche.

— © Riproduzione riservata —

Italia Oggi
Confisca da recovery plan

IMPOSTE E TASSE
Prima casa, più tempo con il 110
 Allungamento dei termini di decadenza dell'agevolazione

Ok al Superbonus per il maggior tempo di estro

IO IL MIO 110% QUOTIDIANO

Il ddl di conversione del dl semplificazioni sulla questione delle procedure di gara sottosoglia

Affidamenti diretti con requisiti

Scelta da limitare a ditte con esperienza documentata

DI LUIGI OLIVERI

Affidamenti diretti ma solo a ditte con esperienza documentata. Il disegno di legge di conversione del d.l. 77/2021 sulla "governance" del Pnrr torna per l'ennesima volta sulla questione della semplificazione delle procedure di gara sottosoglia, che come noto, fin dall'anno scorso hanno ricevuto una spinta formidabile verso la sostanziale eliminazione delle procedure concorrenziali, a beneficio della diretta individuazione del contraente, senza un confronto o una gara.

Tuttavia, le varie riforme non hanno mai, sin qui, risolto il problema fondamentale: perché si affida a quell'operatore economico, invece che a qualsiasi altro?

Il legislatore non si è mai spinto a chiarire in modo fermo e indubitabile che basta semplicemente la soglia di

valore per attribuire alla stazione appaltante un potere sostanzialmente insindacabile di scelta. Il che lascia esposti, invece, i gestori alla sindacabilità ed al contenzioso, condito delle relative responsabilità. Il sistema, quindi, continua ad avere pecche evidenti.

Prova a mettere una toppa il disegno di legge di conversione del d.l. 77/2021, modificando l'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.l. 76/2020, nel quale si inserisce la previsione secondo la quale ai fini dell'affidamento diretto dovrà essere rispettata "l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione".

Se il legislatore continua a non pronunciarsi sul "co-

me" si esercita la scelta del contraente, prova ad essere più chiaro quanto meno sui requisiti soggettivi minimi da pretendere.

Dunque, le stazioni appaltanti non potranno affidare direttamente gli appalti a qualsiasi operatore economico, scegliendolo sulla base di una valutazione del tutto discrezionale. Il legislatore in qualche modo fa da "filtro" ed impone di limitare la scelta agli operatori economici dotati di alcuni requisiti fondamentali, ai quali si attribuisce indirettamente una sorta di "certificazione di qualità".

Gli imprenditori dovranno quindi dimostrare capacità operativa precedente. Starà a ciascuna amministrazione stabilire quale documentazione a comprova utilizzare e come valutarla: nel caso dei lavori, l'attestazione Soa potrebbe aiutare, come anche l'iscrizione in albi, ad evitare poi contestazioni sulla determinazione appun-

to delle qualità soggettive dell'imprenditore scelto.

In assenza, cronica, di controlli preventivi, nessuno può ovviamente assicurare che davvero le PA, poi, orienteranno le loro scelte verso operatori economici qualificati come indica il legislatore: ma questo è un limite operativo ormai gravissimo, che si trascina da quasi 30 anni, da quando si è scelto di eliminare ogni controllo sull'azione amministrativa.

© Riproduzione riservata



Tutela beni paesaggistici, decide lo stato

Le regioni possono estendere ma non ridurre il catalogo dei beni paesaggistici, in quanto la tutela dell'ambiente risponde a una logica incrementale. Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n.164/2021 depositata ieri, con redattore Augusto Barbera.

La Consulta ha affermato che le Regioni non possono pianificare lo sviluppo del proprio territorio con scelte di carattere urbanistico se non quando queste ultime siano rispettose dei vincoli posti dallo Stato per tutelare beni di valore paesaggistico. Inoltre, lo Stato può adottare la dichiarazione di interesse paesaggistico di un bene anche quando la Regione sia contraria. La Corte ha evidenziato che «il legislatore ordinario si è ispirato in tale materia ad una logica incrementale delle tutele che è del tutto conforme al carattere primario del bene ambientale». Tale logica consente alle Regioni di allargarne l'ambito ma non di ridurlo, neppure per mezzo dei piani paesaggistici di competenza regionale, da redigere d'intesa con lo Stato.

La Corte costituzionale è intervenuta per risolvere un conflitto proposto dalla regione Veneto contro la decisione dello Stato di riconoscere l'interesse paesaggistico di una vasta area del Comelico, valle che comprende tra l'altro diversi comuni dell'Alto Cadore. La Consulta ha riconosciuto che la circostanza che il piano paesaggistico della Regione sia in corso di approvazione non può privare lo Stato del proprio potere di indicare i beni da tutelare, che dovranno perciò essere inseriti nel piano regionale senza modifiche. La Corte ha quindi concluso che la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Comelico rientrava tra le competenze costituzionali dello Stato nei confronti della Regione e ha pertanto respinto il ricorso proposto dal Veneto.

10 ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

26 ... GIULIANI SOCIETÀ ...

Affidamenti diretti con requisiti
Scelta da limitare a ditte con esperienza documentata

Interpoli di spoglio con servizi a pagamento
Altre forze di polizia non possono accedere ai dati

Interpoli di spoglio con servizi a pagamento
Altre forze di polizia non possono accedere ai dati

Interpoli di spoglio con servizi a pagamento
Altre forze di polizia non possono accedere ai dati

Inarcassa, crescono iscritti e crediti contributivi

Impennata delle iscrizioni di ingegneri ed architetti ad Inarcassa (la Cassa previdenziale delle due categorie): se, infatti, alla fine del 2020 negli elenchi ne figuravano 169.000, i primi mesi dell'anno in corso sono stati caratterizzati dalla crescita della platea fino a «173.000» unità. A salire, però, è anche la quota dei crediti contributivi, pari oramai a 1,238 miliardi di euro, ecco perché (in considerazione della «limitata efficacia» delle iniziative di recupero finora avviate) si formula «l'auspicio» che si possa «giocare ad armi pari» con l'Inps, mediante l'estensione dell'«esecutività degli atti» di cui oggi si serve l'Istituto pubblico, saltando (con risparmio di tempi e costi) la fase giudiziale, come consentito dall'articolo 30 del decreto 78/2010.

A darne conto ieri, il presidente Giuseppe Santoro che, ascoltato dalla Commissione parlamentare per il controllo sugli Enti di previdenza, ha reso noto l'avanzamento del patrimonio, che ha oltrepassato la soglia dei 12,5 miliardi; analizzando, poi, le specificità del bacino degli assicurati, la guida di Inarcassa ha raccontato come poco meno di un associato su tre (il 29%) abbia meno di quarant'anni, che il 47% sono ingegneri, il 53% architetti, il 72% uomini, il 28% donne, e che il reddito medio è di circa il 28.000 ed il volume d'affari di 37.000 euro».

Quanto all'omissione dei versamenti, il 78% degli oltre 1,2 miliardi «è relativo a crediti scaduti, la restante parte è relativa a partite ancora a scadere, quindi, come tali, non esigibili»;

la Cassa si è dedicata a «prevenire la formazione dell'insoluto», anche favorendo i pagamenti con «strumenti flessibili», e tentando il recupero con la via giudiziale e, dal 2018, anche con la leva stragiudiziale, mediante convenzione con l'Agenzia delle Entrate «tramite la riscossione a mezzo ruolo esattoriale»: gli esiti della prima son stati «praticamente pari allo 0», sui ruoli affidati, invece, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ad oggi «è stato registrato un incasso rispettivamente pari al 7% e a 2,3%» nel biennio interessato dalle operazioni.

Nel panorama della previdenza privata, quello degli architetti e ingegneri è l'unico Ente a poter ricevere iscrizioni di persone che esercitano la professione esclusivamente in modalità autonoma, dunque l'ipotesi di unificazioni, laddove vi sia anche una componente di lavoratori dipendenti (ad esempio con la Cassa geometri, come chiesto dal senatore del M5s Sergio Puglia), non appare al momento una strada percorribile. Ma quello dell'ampliamento delle platee costituisce per Santoro «un tema importante e complesso»: dal 2020 «siamo cresciuti di 4.000 unità. Ci piacerebbe molto», ha ammesso, «poter accorpare i designer: sono figure che svolgono lo stesso nostro mestiere, ma non hanno un Ordine. E, infatti, versano i contributi alla Gestione separata dell'Inps», ha concluso.

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata



OGGI LA FIDUCIA ALLA CAMERA

Decreto Semplificazioni, rilievi della Ragioneria

I fondi contro il dissesto idrogeologico in Calabria devono essere vincolati alle spese in conto capitale. Chi partecipa ai «tavoli di settore e territoriali» introdotti per ampliare le forme di condivisione nella governance del Pnrr non potrà ricevere «compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati». Sulla classificazione dei rifiuti a fini statistici è bene non intervenire per non rischiare di intaccare il gettito della Tari.

In undici pagine di dettaglio la Ragioneria generale dello Stato ha chiesto di ritoccare qua e là il decreto semplificazioni. Di qui l'ulteriore passaggio alle commissioni, che ha fatto slittare i tempi dell'esame a Montecitorio. La fiducia in Aula alla Camera sarà votata questa mattina.

Nonostante i timori della vigilia, le obiezioni della Ragioneria non sono poche ma non sono nemmeno pesanti, nel senso che si concentrano tutto sommato su questioni di dettaglio. Nulla di politicamente rilevante; semmai un altro segno della fatica parlamentare nella gestione di decreti complessi, che si susseguono senza soluzione di continuità. Mentre il generale agosto si avvicina, insieme alle tante incognite sulle ferie dei parlamentari alimentate da un calendario di provvedimenti che non conosce soste.



I professionisti dell'Ict inquadriati per competenze

Cornice normativa creata su misura per il (sempre più) esteso «plotone» degli operatori digitali attivi nel campo dell'Ict (l'acronimo inglese che sta per «Information and communications technology»): è quella che hanno realizzato Cifa e Confsal, firmando il primo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti del comparto che, soltanto nel 2020, secondo l'Istat incidono per il 3,6% sull'occupazione totale in Italia. E, soprattutto, scatta un percorso d'inquadramento (finora) inedito, visto che il personale non verrà più suddiviso in livelli, bensì in categorie professionali, e scatterà una «mappatura delle competenze», che valorizzerà i diversi profili (senza che vengano ancora «impropriamente assimilati a figure afferenti ad altri settori, come quelli della metalmeccanica e del commercio»), in linea con i dettami europei.

L'iniziativa, hanno fatto sapere i promotori, il presidente di Cifa Andrea Cafà e il segretario generale di Confsal Angelo Raffaele Margiotta, si poggia su due basi rilevanti, da un lato la «formazione continua, grazie all'impegno finanziario profuso da Fonarcom» e, dall'altro, il welfare, mediante le garanzie fornite da Sanarcom, giacché viene assicurata l'assistenza sanitaria agli occupati, copertura, questa, «estendibile anche alle loro famiglie». Lo sforzo di disegnare un inquadramento che ben accogliesse il frutto della classificazione delle competenze (raggiunta in un tavolo tecnico promosso dalle due parti sociali e datoriali con l'Università La Sapienza di Roma e curato dal centro studi InContra guidato da Salvatore Vigorini) fa sì che si possa fornire «una risposta al disallineamento tra domanda e offerta di lavoro nel settore Ict», ha detto Margiotta, sostenitore, insieme a Cafà dell'importanza della flessibilità, visto che l'accordo stabilisce che l'addetto «può collocare la sua prestazione in una fascia oraria molto estesa, nell'arco della giornata», sempre, però, «rispettando i limiti settimanali dell'orario di lavoro». Il contratto, infine, introduce anche il «Premio di performance», riconoscimento da corrispondere all'occupato che raggiunga gli obiettivi concordati in azienda.

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata



CRESCITA ECONOMICA

UNA POLITICA
INDUSTRIALE
PER L'EUROPA
DEL RILANCIO

di **Fabrizio Onida** — a pag. 13

Una nuova politica industriale per realizzare l'Europa voluta dai padri fondatori

Investimenti e crescita

Fabrizio Onida

Sono più di 250 miliardi di euro all'anno le risorse pubbliche che nel settennio 2021-2027 appena iniziato l'Europa dei 27 intende mettere a disposizione (come somma del Next generation Eu, o Ngeu e del bilancio settennale della Ue) per rilanciare la crescita dopo lo shock del Covid. È una sfida senza precedenti per la regia della Commissione e ancor più per l'efficienza e la credibilità dei Paesi membri. In questa luce si colloca il rinnovato appello della Commissione a una "nuova politica industriale", segnalando il definitivo (speriamo) tramonto di quella visione pseudo-liberale che diversi anni fa Romano Prodi riassumeva nella battuta «qui a Bruxelles la politica industriale è una parola oscena!». Il documento *Updating the 2020 new industrial strategy: building a stronger Single Market for Europe's recovery* (5 maggio 2021) riprende, come da titolo, il precedente *A new industrial strategy for Europe* (10 marzo 2020). A quasi un quarto di secolo di distanza dal Rapporto Cecchini, che nel 1998 disegnava il «costo della non-Europa», prosegue il cammino verso il mercato unico europeo (*single market*): definizione che Mario Monti (commissario 1995-2005) da sempre preferisce a quella di *internal market*, troppo evocativa di una "Fortezza Europa" che si rinchioda in se stessa. Un mercato unico europeo dominato da meccanismi decisionali inter-governativi, ben

lontano dal modello federale del grande mercato americano, tuttavia fortemente ancorato al principio della concorrenza in difesa dei consumatori.

La necessità di una "nuova politica industriale" nasce dalla constatazione che le fondamentali regole antitrust contro i poteri monopolistici e i diritti dei consumatori possono garantire un *level-playing field* agli attori sul mercato, ma non bastano per realizzare l'Europa dei padri fondatori. Non bastano a far nascere e rafforzare imprese attrezzate per reggere la concorrenza esterna e la competizione tecnologica di colossi non europei nell'industria manifatturiera e nei servizi, particolarmente quando entrano in gioco sul mercato globale soggetti pesantemente sostenuti dallo Stato e sue articolazioni.

Chi ancora oggi diffida del termine "politica industriale", citando casi clamorosi di "fallimento dei governi" (come il Concorde in Francia e gli esordi della Tv a colori in Giappone) dimentica ciò che è avvenuto in un passato non lontano nel Giappone dei *keiretsu* e soprattutto trascura la cronaca e la storia dei primi anni 2000. Una storia disseminata di aiuto pubblico in varie forme (apporti di capitale, prestiti agevolati, garanzie bancarie, sconti fiscali ecc.) a soggetti imprenditoriali che rapidamente si trasformano da campioni nazionali a campioni globali, come avvenuto in Cina, Taiwan, Corea del Sud,

India, Brasile. Per non parlare degli Stati Uniti e dell'agenda Biden, in un contesto ben diverso da quello di

Galbraith e del suo «complesso militare industriale».

Si punta a un approccio flessibile di politica industriale, finalizzato a coltivare 14 «ecosistemi industriali» dall'agro-alimentare e il tessile ai mezzi di trasporto terrestri, ai settori manifatturieri ad alta intensità energetica, alla componentistica elettronica, all'aerospazio e difesa, ai settori legati alla salute, ai servizi culturali e sociali, al turismo. Si mira a superare «nuove vulnerabilità», «antiche dipendenze», «disuguaglianze territoriali». Una parola-chiave è la «dipendenza strategica» dell'Europa dall'importazione di prodotti e attrezzature che – come nel caso dei semiconduttori e dei magneti componenti cruciali dell'industria degli autoveicoli – vincolano la capacità di risposta delle imprese europee all'evoluzione dei mercati e delle tecnologie. Appositi documenti predisposti dagli uffici della Commissione, in collaborazione con esperti di settori e microsettori, forniscono diverse rassegne in profondità (*in-depth reviews*) con cui le imprese già operanti e *startup* sono chiamate a confrontarsi: fra quelle già circolate o prossime all'uscita troviamo batterie, principi attivi farmaceutici, idrogeno, semiconduttori, tecnologie *edge* e *cloud*.

Oltre alle azioni mirate per ridurre vulnerabilità e dipendenza negli ecosistemi industriali, il documento della Commissione sottolinea con forza la necessità di accrescere le capacità produttive promuovendo *partnership* e alleanze internazionali, capaci di coinvolgere imprese di minori dimensioni a vocazione tecnologica. Non è certo un generico appello alla solidarietà e al «fare squadra». Non è nemmeno un ossimoro, bensì – potremmo dire - l'altra faccia di una vera politica della concorrenza accennata all'inizio. Per essere competitivi occorre essere continuamente esposti al vento della concorrenza (domestica, ma sempre più proveniente dalle importazioni), ma al tempo stesso bisogna coalizzarsi con altri soggetti


indipendenti con cui si identificano complementarità, affinità, volontà e capacità di cambiare.

La Commissione, che già 3 anni fa lanciò gli Ipcei (*Important projects of common european interest*) attualmente agli esordi su tematiche come le batterie e la microelettronica, propone fin da ora esempi di *partnership* che coinvolgono grandi e medi attori (5G, idrogeno, energia eolica, *cybersecurity*, *edge* e *cloud* per i dati industriali, lanciatori spaziali, aeronautica a emissioni zero). Alleanze industriali che intendono favorire la interoperabilità e promuovere la definizione di standard tecnici europei in asse con le tre Eso (*European standardisation organisations*). Alleanze che devono entrare in gioco ricordando che le commesse pubbliche pesano mediamente il 14% del Pil della Ue. Le regole sugli aiuti di Stato devono garantire che i fondi pubblici non sostituiscano gli investimenti privati, anzi riescano a scatenarne di maggiori: come sta avvenendo col progetto Gaia-X che coinvolge già oggi quasi 300 soggetti nella Ue-27 per far nascere un mercato digitale europeo 5G che permetta al Vecchio continente di affrancarsi dalle piattaforme dei colossi americani e cinesi.

Qualche esponente del pensiero ultra-liberale ritiene che «basta il mercato» per realizzare questi grandi progetti di *partnership* europea, ma non è l'opinione dei diretti protagonisti che ogni giorno sperimentano la pressione della concorrenza americana e asiatica. Certo non si tratta solo di «politica industriale» in senso stretto, i governi sono chiamati a dedicare risorse pubbliche per rafforzare le infrastrutture (energia, digitale, tlc ecc.), sostenere la ricerca di base e applicata, promuovere l'istruzione tecnica e professionale, agevolare la finanza per la crescita delle imprese. Le conclusioni del documento del 5 maggio 2021 insistono su un contesto legislativo e amministrativo che spinga verso esperienze di «co-creazione, investimenti, *partnership*, cooperazione internazionale».

fabrizio.onida@unibocconi.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA



REUTERS

250

MILIARDI DI EURO ALL'ANNO

A tanto ammontano le risorse pubbliche europee che verranno investite nel settennio 2021-2027 per rilanciare l'economia dopo la pandemia.

I NEMICI DELL'AIUTO PUBBLICO FINGONO DI NON CONOSCERE I SUCCESSI GLOBALI DEI CAMPIONI CINESI, INDIANI, TAIWANESE, COREANI E BRASILIANI

Hi-tech. Alcuni dipendenti della Asmi di Veldhoven, nei Paesi Bassi, al lavoro su una macchina litografica per semiconduttori

159329

No di Franco alla patrimoniale Irap addio, Iva e Irpef si cambia

Il ministro in Parlamento: la riforma fiscale non potrà essere fatta in deficit

ROMA Un prelievo «meno distorsivo possibile, stabile nel tempo e al contempo equo» che «favorisca la coesione sociale», ma anche «semplificato e razionalizzato», per «sostenere una crescita economica sostenibile e duratura». Parlando in audizione alle commissioni riunite Finanze di Senato e Camera, il ministro dell'Economia Daniele Franco tratteggia i punti fondamentali della riforma fiscale cui il governo sta lavorando e che potrebbe vedere una prima luce entro le prossime settimane. Secondo il Pnrr, «la riforma fiscale è parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee». E lo stesso Franco la definisce «una priorità: è una sfida di ampie proporzioni che richiede tempo ed impegno, un passaggio decisivo di politica economica», e servirà anche «per riordinare» l'assetto normativo, «un'opera di codificazione senz'altro condivisibile». Dovrà essere quindi «una riforma ampia, organica e condivisa». Non ci sarà alcuna patrimoniale, ma sulle «tax expenditures», le agevolazioni fiscali, l'obiettivo è di ridurle e semplificarle, anche se il ministro riconosce: «È un processo non facile, ogni intervento comporta una volontà politica e un costo politico».

Il costo

Ancora da definire il costo della riforma, che verrà fissato più avanti nelle prossime sessioni di bilancio. Le stime vanno da 13 ad oltre 20 miliardi, molto dipenderà da come e quando entreranno in vigore le misure. Però da un lato è ancora troppa l'incertezza dovuta all'emergenza pandemica e le risorse non bastano, lo spiega lo stesso ministro: «In questo momento non siamo nelle condizioni di definire i margi-

ni di bilancio disponibili per tali interventi, le prospettive economiche sono ancora soggette ad un elevato grado di incertezza che riflette principalmente l'evoluzione dello scenario epidemiologico». Il tema delle risorse disponibili è «fondamentale», ma «non possiamo mettere a rischio la tenuta dei conti pubblici in questa fase». La riforma quindi dovrà essere graduale, «man mano che recupereremo risorse anche attraverso il contrasto all'evasione fiscale e alla razionalizzazione della spesa».

Irap e occupazione

Il superamento dell'Irap sarà una delle prime cose invece su cui intervenire, «una priorità da perseguire rapidamente», perché per le aziende è un sistema ancora troppo «oneroso e difficile da gestire». La riforma dovrà poi toccare anche l'occupazione, favorendola, uno dei suoi obiettivi è l'aumento del tasso di occupazione, oggi al 58%, «nel nostro Paese è troppo basso, soprattutto per giovani, donne e Sud». «La questione del cuneo fiscale - dice Franco -, della tassazione del lavoro, in particolare in alcune parti della curva in cui le aliquote marginali e medie sono molto elevate, è una priorità».

No aumento Iva

Non è previsto, al momento un aumento dell'Iva - «non lo ho in mente», dice il ministro -, ma piuttosto una «razionalizzazione del numero di aliquote e anche una ricomposizione di beni delle varie categorie, questo sì». La riforma servirà piuttosto a semplificare e a migliorare «l'efficienza dell'imposta attraverso una riduzione della elusione e dell'evasione». Ma per il futuro, «se si intende ridurre la pressione fiscale in modo strutturale — spiega Franco —, serve

contemporaneamente agire per contenere l'incidenza della spesa pubblica sul Pil», questo anche grazie ad «un aumento dell'efficienza dei programmi di spesa», senza la riforma fiscale non può fare molto: «Può puntare a rendere il sistema impositivo più efficiente ed equo, ma non può perseguire la riduzione strutturale del carico fiscale complessivo».

Claudia Voltattorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La riforma

Il ministro: serve una revisione condivisa, avanti con la lotta all'evasione fiscale

Il governo

Entro le prossime settimane la presentazione della legge delega



Il sistema fiscale in Italia (dati in milioni di euro)

Totale entrate tributarie

■ Imposte dirette ■ Imposte indirette (IVA)
 ■ Imposte in c/capitale

Anno	Imposte dirette	Imposte indirette (IVA)	Imposte in c/capitale	Totale
2019	257.284	258.112	1.237	516.633
2020	245.254	228.551	1.120	474.925
2021	258.370	253.501	1.345	513.216
2022	267.148	261.058	1.361	529.567
2023	273.491	266.895	1.371	541.757

Altre entrate

(Contributi sociali, altre entrate correnti)

Anno	Totale
2019	321.321
2020	303.003
2021	315.013
2022	325.243
2023	333.072


Totale entrate fiscali

Anno	Totale
2019	837.954
2020	777.928
2021	828.229
2022	854.810
2023	874.289

Pressione fiscale in rapporto al Pil

Anno	Pressione fiscale
2019	42,4%
2020	42,4%
2021	43%
2022	42,8%
2023	42,6%

Levasione tributaria e contributiva
110 miliardi



Conti
 Il ministro dell'Economia Daniele Franco, 68 anni

REVISORI NEWS

I revisori chiedono il coinvolgimento nel Portale del reclutamento P.a.

Con una seconda lettera, dopo quella inviata il mese scorso, i vertici dell'Inrl si rivolgono di nuovo al Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta per sollecitare il coinvolgimento dei revisori legali nel portale del reclutamento, il sito di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico, fortemente voluto dall'esecutivo Draghi, che sarà operativo dall'autunno. La missiva del presidente dell'istituto, Ciro Monetta, con la quale si conferma la piena disponibilità dell'Inrl a collaborare con il dicastero, fa seguito alle recenti dichiarazioni dello stesso ministro che, dopo aver siglato il protocollo d'intesa con Professioni Italiane e aver quindi stretto una fattiva collaborazione con tutte le professioni ordinistiche, ha sottolineato di voler siglare intese anche con altre categorie professionali che non fanno parte del sistema ordinistico. A fronte di questa manifesta volontà, nella nuova lettera a Brunetta l'istituto evidenzia l'importanza del ruolo dei revisori nel monitoraggio contabile sia nel settore privato che in quello pubblico, proprio alla luce del pnrr che rappresenta la più preziosa opportunità di rilancio non solo del sistema produttivo ma anche di quello amministrativo. «Il Portale del Reclutamento», ha sottolineato in più occasioni il ministro per la pubblica amministrazione, Brunetta, «sarà la porta virtuale, ma estremamente concreta, di accesso alla Pa, strumento fondamentale per accompagnare la stagione di riforme, di crescita e di sviluppo inaugurata dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.»

© Riproduzione riservata



159329